

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 21-11-2018) 19-12-2018, n. 32820

Fatto Diritto P.Q.M.

IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - rel. Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. CASTORINA Rosaria Maria - Consigliere -

Dott. D'OIDIO Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19782-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ALETTI FIDUCIARIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA D'ARACOELI 1, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO MAISTO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19/2013 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Svolgimento del processo

che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse l'appello dell'Agenzia delle entrate, e confermò la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, ipotecaria e catastale, emesso in relazione alla dichiarazione di successione di V.C., deceduta il (OMISSIS), la quale con testamento pubblico ricevuto dal notaio B., di Saronno, aveva nominato erede universale Famiglia V. Trust, iscritto il 24/11/2009 alla Anagrafe Unica ONLUS, a seguito della richiesta d'iscrizione presentata il 7/7/2009, avendo l'Ufficio negato il diritto alla esenzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, commi 1 e 2;

che, secondo il giudice di appello, l'attività del Trust "nel campo dell'assistenza all'infanzia e ai bisognosi, istituendo borsa di studio annuale per i giovani medici ricercatori, assistendo uno o più bambini orfani o in stato di abbandono, fornendo alloggio ai genitori bisognosi di ricoverati al (OMISSIS) o in altre strutture" è in sintonia con la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 460 del 1997, e dalla L. n. 460 del 2000, in materia di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per cui sussistono le condizioni di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 2, mentre non assume rilievo il fatto che il trust, alla data di apertura della successione della V., non aveva ancora conseguito l'iscrizione alla Anagrafe Unica ONLUS, spettando "l'agevolazione anche agli Enti da costituire perchè gli stessi ne evidenziano le meritevoli finalità sopra esposte", neppure escluse da fatto che l'atto

costitutivo prevedeva "anche altri scopi", in quanto di natura meramente accessoria, per cui ricorrono anche le condizioni di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 1;

che, per la cassazione di tale sentenza, l'Agenzia delle entrate propone un ricorso affidato ad un articolato motivo, cui l'intimata Aletti Trust s.p.a., in qualità di trustee di Famiglia V. Trust ONLUS, resiste con controricorso e memoria;

Motivi della decisione

che la ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 3, 8, 14, 19, D.Lgs. n. 460 del 1997, artt. 10 e 11, MEF D.M. 18 luglio 2003, n. 266, artt. 1 e 4, art. 14 preleggi, giacchè la sentenza impugnata non ha considerato la circostanza che il Trust, alla data del (OMISSIS), non era iscritto all'Anagrafe Unica ONLUS, iscrizione, con effetti ex nunc, all'epoca non ancora richiesta, e che per fruire dell'esenzione d'imposta, oltre al requisito "oggettivo" dello scopo del trasferimento, deve sussistere il requisito "soggettivo" in capo al destinatario del trasferimento, cioè che si tratti di una fondazione o associazione legalmente riconosciuta ovvero di una ONLUS, nella specie, assente al momento dell'apertura della successione;

che la censura, ammissibile, perchè si basa sulla individuazione dei requisiti di applicazione della disciplina agevolativa invocata dalla parte privata, si appalesa infondata, e va disattesa, per le ragioni di seguito esposte;

che il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, contempla distinte ipotesi agevolative, in quanto, al comma 1, elenca i soggetti (lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, gli enti pubblici e le fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonchè le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e le fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. 23 dicembre 1998, n. 461) che sono "comunque" esentati dalla imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti dei quali sono beneficiari, "in forza della loro qualifica soggettiva", invece, al comma 2, correla l'esenzione ad "un fatto oggettivo, quale lo scopo della liberalità in funzione di quello del soggetto destinatario", con riguardo ai "trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1" purchè "disposti per le finalità di cui allo stesso comma", formulazione che "intende evidentemente privilegiare ed incoraggiare le disposizioni ereditarie aventi finalità di elevato valore sociale, elencate in modo non tassativo", anche quando "gli enti beneficiari non abbiano gli scopi esclusivi sopra elencati" (Cass. n. 2542/2003, n. 12992/2000);

che, come ritenuto dal giudice di appello, ricorrono le condizioni di cui alla prima previsione di favore, in quanto l'esenzione fiscale spetta anche agli enti non ancora riconosciuti alla data di apertura della successione, e ciò si ricava dal D.Lgs. citato, art. 31, comma 2, lett. h), che disciplina il termine per la presentazione della dichiarazione, prevedendo che esso decorre, "per gli enti non ancora riconosciuti, purchè sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione", cosa che conferma che i trasferimenti in favore degli enti privi della personalità giuridica alla sopra detta data rientrano nell'orbita della normativa in esame, la quale intende privilegiare le finalità dei soggetti beneficiari dell'esenzione, come peraltro riconosciuto nei documenti di prassi afferenti il precedente D.P.R. n. 673 del 1972;

che sussistono, altresì, le condizioni di cui alla seconda previsione, in quanto l'attività statutaria del soggetto beneficiario realizza appieno, attraverso la devoluzione dell'intero patrimonio della de cuius, quelle "finalità di elevato valore sociale" indicate dalla norma in esame, e tanto è frutto di un accertamento di mero fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in questa sede se non per i vizi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la verità neppure evocati nel motivo di ricorso, che rispetta il divieto di interpretazione estensiva della norma tributaria (sul punto, Cass. n. 2542/2003 citata);

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.